

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3585 del 03/08/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: AMAZON ITALIA LOGISTICA srl, fabbricato lotto O via dogana po, 2u - comune di castel san giovanni ATTIVITÀ: logistica
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3708 del 31/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre AGOSTO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: AMAZON ITALIA LOGISTICA SRL – FABBRICATO LOTTO O VIA DOGANA PO, 2U - COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

ATTIVITÀ: LOGISTICA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dall'impresa AMAZON ITALIA LOGISTICA SRL (P.I.07231660965) con sede legale in Milano, via Monte Grappa n. 3/5, acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 33230 del 02/03/2020, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "logistica" da svolgersi nello stabilimento lotto O sito in Castel San Giovanni, via Dogana Po 2U, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - art.3 c.1 lett a) del DPR 59/2013 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 40475 del 13/03/2020;
- la richiesta di documentazione a completamento richiesta da questo Servizio con nota prot. n. 47894 del 30/03/2020;
- la documentazione acquisita con nota prot. n. 64729 del 04/05/2020 trasmessa dalla ditta in riscontro alla nota sopraccitata 47894/2020;
- la nota prot. n. 64593 del 04/05/2020, con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale oggetto dell'istanza;
- la nota prot. n. 83808 del 11/06/2020 con la quale questo Servizio ha provveduto a richiedere alla ditta le integrazioni sulla base di quanto ricevuto dagli Enti partecipanti alla Conferenza;
- la nota prot. n. 93944 del 30/06/2020 con la quale è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta;
- la nota prot. n.95331 del 02/07/2020 con la quale questo Servizio ha provveduto a trasmettere a tutti gli enti partecipanti le integrazioni ricevute con la nota sopraccitata 93944/2020;

Considerato che:

- dalla documentazione tutta, agli atti del procedimento, si evince che:
 - A) verranno generati un totale di 15 scarichi di cui 1 scarico domestico, 7 scarichi di acque di pioggia e 7 scarichi di acque meteoriche. Tutti gli scarichi recapitano in corpo idrico superficiale artificiale. Lo scarico domestico **S7a** scarica nel canale Consortile denominato Bonifica Colombarone, mentre gli scarichi delle acque di prima pioggia e delle acque meteoriche confluiscono in 3 bacini di laminazione:
 - **S1, S2, S3, S4, S5, S5a e S6** nel bacino di laminazione posto a nord, anch'esso afferente al canale Consortile denominato Bonifica Colombarone;
 - **S7, S8, S9, S10 e S11** nel bacino di laminazione ubicato a sud, anch'esso afferente al Consortile denominato Bonifica Colombarone;
 - **S12** (dove in realtà sarebbero 2 scarichi) nel bacino di laminazione situato a nord-est. Per meglio distinguere i 2 scarichi si identificherà con **S12** lo scarico in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia singolo da 30 mc e con **S12a** lo scarico in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia da 30 mc collegato con quello da 20 mc;
 - B) gli scarichi **S2, S4, S5a, S7, S10, S12 e S12a**, di acque di prima pioggia, vengono trattati con impianti adeguati in base alla superficie da trattare,
 - C) lo scarico domestico **S7a** viene trattato da un impianto di depurazione a fanghi attivi dalla potenzialità di 500 A.E;

Rilevato che: nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, null'osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- ✓ nota prot. n. 104419 del 21/07/2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente allo scarico delle succitate acque reflue in corpo idrico superficiale artificiale denominato "bacino di laminazione" afferente al canale consortile denominato Bonifica Colombarone e, per lo scarico domestico, direttamente nello stesso canale consortile;
- ✓ nota prot. Arpae n. 68784 del 12/05/2020 – parere n. 3749 del Consorzio di Bonifica di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente allo scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia in corpo idrico superficiale;

Atteso che:

- il Comune di Castel San Giovanni competente per lo scarico di acque reflue domestiche (art. 112 della L. R. 3/99) non ha trasmesso le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della Conferenza, pertanto si considera acquisito l'assenso senza condizioni come previsto dall'art. 14 bis della L.241/90;

Ritenuto:

- in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visti gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito in Legge il 5/06/2020, con i quali è stata disposta la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'impresa AMAZON ITALIA LOGISTICA SRL (P.I.07231660965) con sede legale in Milano, via Monte Grappa n. 3/5 per l'attività di "logistica" da svolgersi nello stabilimento sito in lotto O sito in Castel San Giovanni, via Dogana Po 2U, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - art.3 c.1 lett a) del DPR 59/2013 - autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
2. **di impartire** le seguenti prescrizioni, come stabilito dai pareri ricevuti dal Servizio Territoriale di Arpae e dal Consorzio di Bonifica:
 - a) lo scarico domestico in uscita dall'impianto di depurazione a fanghi attivi, denominato **S7a**, rispetti i limiti tabellari di cui al punto 7, tabella 3 della Delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003, relativamente alla classe di appartenenza e precisamente:
 - Solidi sospesi totali ≤ 80 mg/l,
 - BOD₅ (come O₂) ≤ 40 mg/l,
 - COD (come O₂) ≤ 160 mg/l,
 - Azoto ammoniacale ≤ 25 mg/l,
 - Grassi e oli animali/vegetali ≤ 20 mg/l;
 - b) venga eseguito, almeno due volte all'anno, un autocontrollo analitico del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, eseguendo un campionamento medio composito della durata di almeno tre ore, per la verifica dei parametri di cui al punto precedente. I certificati analitici dovranno essere tenuti a disposizione degli Enti di controllo;
 - c) gli scarichi **S2, S4, S5a, S7, S10, S12 e S12a** rispettino costantemente, nel pozzetto di campionamento fiscale posizionato a valle degli impianti di prima pioggia, i limiti stabiliti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. int. - Parte Terza, per gli scarichi in corpo idrico superficiale per i parametri: COD, Idrocarburi Totali e Solidi Sospesi Totali;
 - d) tutti i pozzetti d'ispezione posti sulle reti di raccolta delle acque di scarico, compresi quelli atti ai prelievi di legge, dovranno essere sempre accessibili. In particolare i pozzetti di prelievo fiscale devono essere di tipo regolamentare e tale da consentire un'agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - e) le aree interessate dagli impianti di trattamento vengano mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;

- f) venga garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sopra citati sistemi di trattamento (impianto a fanghi attivi e impianti di trattamento acque di prima pioggia), prevedendo controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza;
- g) al fine di mantenere un corretto rendimento depurativo degli impianti di prima pioggia dovranno essere asportati periodicamente i fanghi e gli oli provenienti dai sistemi di depurazione, i filtri a coalescenza dovranno essere puliti o sostituiti con regolarità;
- h) la rete fognaria, compresa quella delle acque meteoriche non trattate, dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati. Lo smaltimento dei rifiuti di risulta dei sistemi di trattamento dei reflui nonché di pulizia della rete fognaria, dovrà avvenire mediante Ditte debitamente autorizzate e gestiti secondo gli adempimenti previsti dalla Normativa vigente in materia di rifiuti;
- i) la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di trattamento, compresa l'asportazione dei fanghi e/o degli oli dovrà essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo;
- j) in caso di interruzioni o disfunzioni sugli impianti di trattamento delle acque o sulla rete fognaria, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica, segnalando la natura dell'inconveniente, i tempi presunti per il ripristino della normale funzionalità, le modalità adottate al fine di evitare anche temporaneamente lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari previsti dall'Atto Autorizzativo;
- k) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale consortile con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) devono essere eventualmente adattati in modo tale da considerare le condizioni idrauliche sia durante le precipitazioni che nella stagione irrigua;
- l) la società dovrà provvedere al mantenimento in perfetta efficienza ai fini della salvaguardia del volume utile dei bacini di laminazione presenti oltre che dei manufatti/sistemi limitatori delle portate di immissione consentite nel canale consortile Bonifica Colombarone;

3. **di comunicare** alla Ditta, vista la correzione eseguita d'ufficio dal Servizio Territoriale di Arpaee, in merito all'identificazione degli scarichi **S12** e **S12a**, la necessità di inviare un aggiornamento della planimetria SCHEMA FOGNATURA ACQUE BIANCHE Tavola SP 07 del 17/06/2020 e di formalizzare nella stessa PEC quanto comunicato via e-mail e precisamente *"Relativamente ai chiarimenti in merito al serbatoio SEI M 48000 AG si tratta di una scheda inserita per errore all'interno del fascicolo tecnico; pertanto vi preghiamo di non considerarla parte della pratica."* (come riportato nel parere prot. n. 104419/2020);

4. **di comunicare** alla Ditta la richiesta del Consorzio di Bonifica, giusta nota prot. n. 68784/2020, di disponibilità ad effettuare congiuntamente ai tecnici del Consorzio di Bonifica di Piacenza verifiche con scadenza annuale ai sistemi limitatori delle portate meteoriche scaricate nel canale consortile Bonifica Colombarone.

5. di fare salvo che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

6. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

7 di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.